



FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Rurale della Bassa Valsugana, Banca di credito Cooperativo Abi 8102

Via Vittorio Emanuele III, 144 - 38055 – Grigno (TN)

Tel.: 0461765115 - Fax: 0461765424

Email: info@cr-bvalsugana.net Sito internet: www.cr-bvalsugana.net

Registro delle Imprese della CCIAA di. TN205-1333 REA 3338 - 00103230223

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2904.01 - cod. ABI 08102

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157609

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **deposito a risparmio** è un contratto con il quale il cliente deposita delle somma di denaro presso la banca: questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) ovvero a semplice richiesta del cliente (deposito libero).

Tale forma di deposito è particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

A fronte di tale deposito, la banca rilascia al cliente un libretto di deposito a risparmio che può essere al portatore o nominativo e sul quale vengono annotate le operazioni di versamento e prelievo effettuate.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Caratteristiche del libretto al portatore

LIBRETTO AL PORTATORE

Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. La banca che, senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberata, anche se questi non è il depositante. Lo stesso vale anche nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Normativa antiriciclaggio

Art. 49, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Comma 1: E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Alla violazione della prescrizione di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.**

Presso gli sportelli della scrivente Cassa Rurale in quanto intermediario abilitato è possibile effettuare il



FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

trasferimento nel rispetto della normativa citata.

Comma 12: Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

La violazione della prescrizione di cui al comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.**

Comma 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.

La violazione della prescrizione di cui al comma 13, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.**

Comma 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

La violazione delle prescrizione di cui ai commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.**

È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto, va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

Condizione AVERE	fino a € 20.000,00: 0,1% Capitalizzazione: Annuale
	fino a € 25.000,00: 0,1% Capitalizzazione: Annuale



FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

	oltre: 0,1% Minimo: 0,1% Capitalizzazione: Annuale
Ritenuta Fiscale	pari al 20,00% da applicare agli interessi
Capitalizzazione degli interessi	Periodicità annuale
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
SPESE	
PER ACCENSIONE RAPPORTO COMPRESO COSTO LIBRETTO	€. 0,00
INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ai sensi art. 119	TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA: € 1,00 NON INVIATA: Sportello: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: Online: € 0,00
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. ai sensi art. 118	TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI: € 0,00 NON INVIATA: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: Online: € 0,00
PER COPIA DOCUMENTAZIONE	€. 10,00
SPESA PER RINNOVO (SOSTITUZIONE-DUPLICAZIONE) LIBRETTI	€. 0,00
SPESE PER SVINCOLO ANTICIPATO NEL CASO DI DEPOSITO VINCOLATO	€. 0,00

ALTRE SPESE	
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 2,50
BOLLO CONTRATTO	non soggetti
INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI	€ 3,80
SPESE PUBBLICAZIONE DORMIENTI	€. 0,00
SPESE PROCEDURA AMMORTAMENTO	spese effettivamente sostenute dalla Cassa per la procedura di ammortamento
GIORNI	
PRELIEVO PER ESTINZIONE	In giornata
RESTO SU VERSAMENTO	In giornata
PRELEVAMENTO CONTANTI	In giornata
VERSAMENTO CONTANTI	In giornata
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
CAPITALIZZAZIONE AVERE	ANNUALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	ANNO CIVILE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso di deposito a risparmio libero, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Allo stesso modo anche la banca può recedere in qualsiasi momento.



FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

Nel caso di deposito a risparmio vincolato, il cliente può recedere dal contratto con il preavviso pattuito, corrispondendo alla banca l'eventuale commissione per lo svincolo anticipato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale della Bassa Valsugana, B.C.C. (Via Vittorio Emanuele III, n.144 – CAP – 38055 Grigno (TN) oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: Ufficio.Reclami@cr-bvalsugana.net, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it*

LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito.
Tasso creditore	Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi
Spese di liquidazione	Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese.